



COBAS Comitati di Base della Scuola

viale Manzoni, 55 - 00185 Roma tel 0670452452 - tel/fax 0677206060
www.cobas-scuola.it mail@cobas-scuola.org

Sede regionale: piazza Unità d'Italia, 11 - 90144 Palermo
tel 091349192 tel/fax 091349250 e-mail: cobas.pa@libero.it

Al Direttore Generale dell'U.S.R. Sicilia
ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali delle province della Regione Sicilia
ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
alle Rsu e Rls
e p.c. al Comando Provinciale dei VVFF
a S.E. il Prefetto

prot. n. 75/d del 4 marzo 2013

Oggetto: **Sicurezza e affollamento aule scolastiche – atto stragiudiziale di comunicazione e diffida**

La scrivente Organizzazione Sindacale, visto

- il **D.M. LLPP 18 dicembre 1975** *Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica*, in particolare il punto 3.1 *Caratteristiche degli spazi relativi all'unità pedagogica* e le Tabelle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 che prevedono rispettivamente: un'altezza minima di cm 300 per gli *Spazi per l'unità pedagogica* (classe) e gli indici standard di superficie netta per attività normali di m² 1,80/alunno per la scuola materna, elementare e media e m² 1,96/alunno per le scuole secondarie superiori di 2° grado;
- il **D.M. Interno 26 agosto 1992** *Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica*, in particolare i punti:
 - 5.0. *Affollamento*, che fissa il massimo affollamento ipotizzabile in 26 persone/aula;
 - 5.6. *Numero delle uscite*, che prevede per aule con più di 25 persone presenti una larghezza delle porte di almeno m 1,20, con apertura nel senso dell'esodo senza che ciò riduca la larghezza utile dei corridoi;
- la **L. 23/1996** *Norme per l'edilizia scolastica*, in particolare l'art. 5 comma 3 che conferma la vigenza del D.M. 18 dicembre 1975 fino a quando le regioni non approveranno ulteriori specifiche norme tecniche;

considerato che

- ai sensi del punto 5 del D.M. 26/8/1992, qualora il numero delle persone (studenti più personale) effettivamente presenti nelle aule fosse superiore all'affollamento calcolato in applicazione del D.M. 18/12/1975, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del Dirigente scolastico;
- ai sensi del punto 14 del D.M. 26/8/1992, nei casi in cui per particolari motivi tecnici o per speciali esigenze funzionali, non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nella normativa antincendio, il Dirigente scolastico può avanzare motivata richiesta di deroga, corredata di grafici e della relazione di un tecnico abilitato che illustri le caratteristiche dell'edificio e le misure alternative proposte al fine di garantire un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme a cui si intende derogare;
- ai sensi del D.P.R. 37/1998 e dell'art. 5 del D.M. Interno 4 maggio 1998 l'eventuale richiesta di deroga redatta dal Dirigente scolastico deve specificatamente contenere, tra l'altro:
 - le disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
 - la specificazione dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle suddette disposizioni, tra i quali non possono contemplarsi i Decreti per la formazione delle classi o sezioni;
 - una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e delle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
- l'art. 2 comma 2 lett. f) del Dpr 81/2009 (*"Le dotazioni organiche complessive sono definite ... in base ... alle caratteristiche dell'edilizia scolastica"*) e, per ultima, la CM 25/2012 (*"Particolare attenzione dovrà essere riservata alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, riguardanti ... la limitata capienza delle aule, il rispetto delle norme sulla sicurezza,"*) ribadiscono il rispetto dei vincoli di sicurezza e di affollamento fissati dalla su citata normativa, nonché dai pronunciamenti di diversi Tribunali Amministrativi;

DIFFIDA

il Direttore Generale dell'U.S.R. Sicilia e i Dirigenti Scolastici, responsabili della sicurezza come datori di lavoro, dal formare classi o sezioni con un numero di alunni incompatibile con la capienza dei locali a disposizione, innalzando così il livello di rischio per gli alunni e il personale scolastico mettendone a repentaglio la sicurezza, e li si invita altresì ad indirizzare le proprie azioni tenendo presente che, secondo il DLgs 81/2008, la scuola sarebbe il luogo privilegiato per promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con riserva di ogni altro eventuale atto anche di natura giudiziale a tutela della sicurezza e della salute degli studenti e del personale scolastico.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, distinti saluti

per i Cobas Scuola Sicilia

Ferdinando Olliveto